

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerele nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura relativi al cicerele nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono fissati nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011.
- (2) A norma dell'allegato IID, punto 4, del regolamento (UE) n. 57/2011, la Commissione riesamina i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti relativi al cicerele per il 2011 nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Il 21 febbraio 2011 il CIEM ha formulato un parere per ciascuna delle sette zone di gestione definite nell'allegato IID del regolamento (UE) n. 57/2011. Il parere del CIEM è stato riesaminato dallo CSTEP, che ha presentato le sue conclusioni alla Commissione il 24 febbraio 2011. In conformità di tale parere, è necessario aumentare a 320 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 1 e diminuire a 34 000 tonnellate il limite di

cattura per la zona di gestione 2. Secondo lo CSTEP è altresì opportuno stabilire limiti di cattura rispettivamente di 10 000 tonnellate e 420 tonnellate nelle zone di gestione 4 e 6.

- (4) Lo CSTEP ritiene che il limite di cattura per le zone di gestione 3 e 7 debba essere fissato a zero. Tuttavia, in un ulteriore parere formulato il 17 marzo 2011, lo CSTEP ha previsto la possibilità di autorizzare un limite di cattura di 10 000 tonnellate nella zona di gestione 3 per lo svolgimento di attività di pesca a fini di controllo in tale zona.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

